Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 337

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 30 dicembre 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 337 DEL 30 DICEMBRE 1972:

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto del commercio dei giornali periodici e delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali o di prezzo unitario non superiore alle lire duemilacinquecento.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto del commercio dei generi la cui importazione, fabbricazione, distribuzione e vendita è riservata esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto del commercio dei fiammiferi.

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1972.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

(13435 a 13439)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 337 DEL 30 DICEMBRE 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 77: **N.E.L.S.A. Nando Evolvi Lubrificanti, società per azioni, in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1972. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1972. — **Reagens, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1972. — **Casa di cura le Quattro Marie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1972. — **Vanadium Utensili, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1972. — **S.P.Q.R. Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma » 6 % Emissione 1968 sorteggiate il 20 dicembre 1972. — **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « Zuccherificio di Cecina 1949 » sorteggiate il 20 dicembre 1972. — **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « Spiritus 1949 » sorteggiate il 20 dicembre 1972. — **Costruzioni Meccaniche Braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1972 (Prestito obbligazionario di L. 200.000.000). — **Costruzioni Meccaniche Braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1972 (Prestito obbligazionario di L. 50.000.000). — **C.I.S. Credito Industriale Sardo Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni 6 % 1965/1980 sorteggiate il 1° dicembre 1972. — **Giuseppe & Fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1972. — **Butan-Gas Azienda generale per il commercio e l'industria degli idrocarburi derivati ed affini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1972. — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1972. — **Società Esercizi Commerciali Industriali S.E.C.I., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1972. — **ISVEIMER Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 6 % 12ª emissione sorteggiate l'11 dicembre 1972. — **VOXSON Fabbrica Apparecchi Radio e Televisione, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1972. — **Banca Nazionale del Lavoro Sezione Speciale per il Credito alle Medie e Piccole Industrie:** Avviso di rettifica.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 11 *ottobre* 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1972
registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 375

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

CROCE

FIORENZO Olivio, nato il 15 marzo 1924 a Pornassio (Imperia). — Animato da puri sentimenti di amor patrio, entrava tra i primi nella Resistenza e partecipava a numerose azioni, dando prove di coraggioso, abile combattente. Durante un duro scontro con preponderante nemico, mentre già si profilava il vittorioso esito del combattimento, cadeva eroicamente per la libertà della Patria. — Forti di Nava (Pornassio), 11 marzo 1944.

(13147)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1972, n. **827**.

Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972, dal 55 per cento dei predetti diritti e percentuali, da versare in conto entrate eventuali del Tesoro, le procure generali presso le corti d'appello sono, altresì, autorizzate a trattenere il 15 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto, previa detrazione del 5 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i coadiutori-dattilografi giudiziari addetti allo stesso Ministero, nonchè al Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 2.

Dopo il terzo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è aggiunto il seguente comma:

« Alle quote di proventi attribuite ai coadiutori-dattilografi giudiziari si applicano le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1960, n. 777 ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 770.000.000, si provvede per gli esercizi 1972 e 1973 mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi stessi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972, n. **828**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Programmazione economica;
Sociologia economica;
Finanziamenti di aziende;
Istituzioni di statistica economica;
Economia della cooperazione;
Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali.

Art. 37, relativo agli esami di laurea in economia e commercio, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su argomento scelto dallo studente e di una tesi orale in materia diversa da quella della dissertazione scritta ».

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Reumatologia;
Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Ematologia;
Immunologia clinica;
Medicina dello sport;
Biologia molecolare;
Neuroradiologia;
Chirurgia maxillo-facciale;
Chirurgia sperimentale;

Fisiopatologia chirurgica;
Chirurgia toracica;
Medicina del traffico;
Tossicologia forense.

Nello stesso elenco gli insegnamenti di « Scienza dell'alimentazione » e di « Tisiologia » mutano denominazione rispettivamente in « Scienza dell'alimentazione e della dietetica » e in « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 38. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **829**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67. — L'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali assume la seguente denominazione:

« Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali 1° »

e viene istituito il seguente:

« Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali 2° ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 64. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1972, n. **830**.

Prelevamento di lire 43.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 43.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 43.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero degli affari esteri:		
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre manifestazioni (cap. n. 1787) (per provvedere alle spese inerenti alla riunione del Comitato Monetario dei Paesi della C.E.E.).	L.	5.000.000
Spese eventuali all'estero (cap. n. 1789) (per provvedere alle spese inerenti alla visita ufficiale del Capo dello Stato in Vaticano).	»	10.000.000
Ministero del commercio con l'estero:		
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari (cap. numero 1104) (per imprevedibili esigenze prima non adeguatamente valutabili)	»	3.000.000
Ministero delle partecipazioni statali:		
Fitto di locali (cap. n. 1066) (integrazione occorrente per provvedere alla spesa relativa al fitto dei nuovi locali di via Salandra n. 13, prima non prevedibile).	»	25.000.000
	L.	43.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: MALAGODI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, è autorizzato il prelevamento di lire 43.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1787 — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 1789 — Spese eventuali all'estero	»	10.000.000
Ministero del commercio con l'estero:		
Cap. n. 1104 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	3.000.000
Ministero delle partecipazioni statali:		
Cap. n. 1066 — Fitto di locali .	»	25.000.000
	L.	43.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 61. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio. industria, artigianato e agricoltura di Pavia è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,60 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(12893)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(12894)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(12895)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(12897)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle

camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(12896)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Unificazione delle misure dell'aggio di vendita sui fiammiferi, determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1973 ed iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi denominati « Cerini S/80 » e « Svedesi S/40 ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e gli articoli 6 e 7 dell'annessa convenzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, ed annesse norme di esecuzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 15 maggio 1965 e relativo alla proroga delle convenzioni con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 15 agosto 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 1° dicembre 1923, relativo alla determinazione dell'aggio di vendita sui fiammiferi nella misura del 6 % del prezzo di vendita al pubblico;

Visto i decreti ministeriali 6 novembre 1936, 14 dicembre 1957, 10 dicembre 1959 e 28 luglio 1969, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 24 novembre 1936, n. 314 del 19 dicembre 1957, n. 302 del 15 dicembre 1959 e n. 197 del 5 agosto 1969 relativi alla determinazione dell'aggio di vendita di alcuni tipi di fiammiferi nelle misure del 10 % e dell'8 % del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971, concernente le misure delle aliquote di imposta sui fiammiferi in vendita nel territorio della Repubblica per il periodo 1° luglio 1971-30 giugno 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 1973;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, con il quale sono state determinate le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi;

Visto i decreti ministeriali 10 dicembre 1959, 10 gennaio 1961, 23 gennaio 1967, 28 luglio 1969 e 4 ottobre 1971, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 15 dicembre 1959, n. 105 del 29 aprile 1961, n. 70 del 18 marzo 1967, n. 197 del 5 agosto 1969 e n. 276 del 30 ottobre 1971, con i quali sono stabilite le caratteristiche delle marche contrassegno per nuovi tipi di fiammiferi iscritti in tariffa;

Visto l'adesione del Consorzio industrie fiammiferi, espressa con nota del 17 aprile 1972 per la unificazione delle misure dell'aggio di vendita sui fiammiferi;

Visto il parere in data 27 aprile 1972, e le proposte in data 28 novembre 1972 e 4 dicembre 1972, presentate dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, sopracitato;

Riconosciuto la necessità di procedere alla unificazione degli attuali aggi di vendita sui fiammiferi, di determinare le nuove aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi in relazione all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, mantenendo inalterati i prezzi di vendita al pubblico del prodotto, nonchè di iscrivere in tariffa due nuovi tipi di fiammiferi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, l'aggio di vendita sui fiammiferi, già stabilito nelle misure del 6 %, 8 % e 10 %, a seconda dei tipi, è fissato nella misura unica dell'8 %.

Art. 2.

Fermi restando i prezzi di vendita con decreti ministeriali 12 giugno 1964, 23 gennaio 1967, 28 luglio 1969 e 4 ottobre 1971, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 19 giugno 1964, n. 70 del 18 marzo 1967, n. 197 del 5 agosto 1969 e n. 276 del 30 ottobre 1971, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° gennaio 1973-30 giugno 1973, sono stabilite nelle misure indicate nel prospetto che segue unitamente all'imposta sul valore dovuta per singolo condizionamento:

Tipi di fiammiferi	Imposta di fabbricazione	Imposta sul valore aggiunto
Condizionamenti normali		
1. Scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo	17,4520	5,3580
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	17,5620	5,3580
3. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	8,7910	2,6790
4. Bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossetti al fosforo amorfo	8,7410	2,6790
5. Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese normale	8,7410	2,6790
6. Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	8,9610	2,6790
7. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	22,7046	6,9654
8. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	17,5920	5,3580
9. Rotolo con 100 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	37,2440	10,7160
10. Rotolo con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo . .	93,6500	26,7900
11. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	23,6300	80,3700
12. Bustina di cartone con 24 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva . .	7,5168	2,1432
13. Bustina di cartone con 28 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	7,6668	2,1432
14. Bustina di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva .	10,3652	3,2148
15. Bustina di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva denominati « Minerva 48 S » .	15,0236	4,2864
16. Busta pubblicitaria di cartoncino con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva . . .	17,4920	5,3580
17. Bustina di cartone con 20 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva .	10,0110	2,6790
18. Busta, astuccio o gamella di carta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo	8,4310	2,6790
19. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari »	10,0952	3,2148
Condizionamenti speciali		
20. Pacchetto contenente 20 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato « Carte da gioco » .	225,35	69,65
21. Pacchetto in cellofane contenente 12 scatole di cartone con vignette in tricromia, ciascuna di 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo ..	232,35	69,65
22. Pacchetto in cellofane contenente 10 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato tipo « Augurale »	103,86	32,14
23. Pacchetto in cellofane contenente 4 bossoli con 10 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia argentata denominato tipo « Turismo »	147,14	42,86
24. Pacchetto in cellofane contenente 6 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia dorata denominato tipo « Turismo »	219,71	64,29
25. Pacchetto in PVC contenente 25 scatole da 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	534,26	160,74
26. Pacchetto in PVC contenente 20 bustine di Minerva 24 . . .	178,42	53,58

Art. 3.

Sono istituiti due nuovi tipi di fiammiferi denominati « Cerini S/80 » e « Svedesi S/40 », aventi le seguenti caratteristiche:

A) Cerini S/80

Caratteristiche dei fiammiferi:
al sesqui di carta kraft paraffinata;
lunghezza mm. 26 senza capocchia;
lunghezza mm. 27 con capocchia;
diametro mm. 1,48;
tolleranza massima nelle misure: 2 %.

Caratteristiche delle scatole:
di cartoncino stampato con tiretto;
dimensioni esterne mm. 43,5 × 50 × 10,5;
peso del cartoncino gr. 300/320 al mq.;
una striscia di ruvido da mm. 50 × 10;
contenuto della scatola: cerini 80;
tolleranza nel contenuto: 3 %.

B) Svedesi S/40

Caratteristiche dei fiammiferi:
amorfi, di legno paraffinato;
lunghezza mm. 44 senza capocchia;
lunghezza mm. 45 con capocchia;
sezione rettangolare mm. 2,2 × 2,1;
tolleranza massima nelle misure: 2 %;
paraffinatura tale da consentire la combustione di almeno metà del fiammifero in posizione verticale.

Caratteristiche delle scatole:
di cartoncino a tiretto passante;
dimensioni esterne mm. 53 × 37 × 14;
peso del cartoncino gr. 335/390 al mq.;
due strisce di ruvido in pasta fosforica da millimetri 11 × 53;
contenuto della scatola: fiammiferi 40;
tolleranza nel contenuto: 4 %.

Art. 4.

I prezzi di vendita al pubblico, le aliquote di imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto per i nuovi tipi di fiammiferi sono così stabiliti:

I. — L. 50 (cinquanta) per ciascuna scatola di cerini S/80; aliquota di imposta di fabbricazione L. 18,4420 e imposta sul valore aggiunto L. 5,3580;

II. — L. 25 (venticinque) per ciascuna scatola di svedesi S/40; aliquota di imposta di fabbricazione lire 9,1710 e imposta sul valore aggiunto L. 2,6790.

L'aggio da corrispondere ai rivenditori di generi di monopolio ed agli altri esercenti autorizzati allo smercio dei fiammiferi al pubblico, per entrambi i prodotti di cui sopra, è quello fissato nel precedente art. 1.

Art. 5.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare ai due nuovi tipi di fiammiferi istituiti con il precedente articolo 3, sono quelle stabilite nell'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958 citato nelle premesse.

Le caratteristiche specifiche delle singole marche da applicare ai nuovi tipi di fiammiferi sono stabilite come segue in aggiunta a quelle previste al paragrafo II dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, quale risulta modificato dai decreti ministeriali 10 dicembre 1959, 10 gennaio 1961, 23 gennaio 1967, 28 luglio 1969 e 4 ottobre 1971, citati nelle premesse:

27) colore azzurro con leggenda « cerini » in basso per la scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo del tipo denominato « cerini S/80 »;

28) colore verde smeraldo con leggenda « svedesi » in basso per la scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo denominato « svedesi S/40 ».

Fino a quando non sarà possibile predisporre le marche specifiche anzidette possono essere applicate ai nuovi tipi di fiammiferi le marche indicate al n. 2 ed al n. 8 dell'art. 1 del più volte citato decreto ministeriale 22 dicembre 1958, rispettivamente ai « cerini S/80 » ed agli « svedesi S/40 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1972
Registro n. 64 Finanze, foglio n. 14

(13140)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Prezzi di vendita al pubblico dei sali alimentari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1972, n. 787, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1972, atti del Governo registro n. 254, foglio n. 35, con il quale nella tabella allegato *F*), sono stati stabiliti i prezzi di vendita al pubblico dei sali di produzione del monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta la necessità di provvedere all'inserimento dei sottoindicati tipi di sali di produzione del monopolio nella classificazione di cui alla tabella sopracitata, in base ai nuovi prezzi proposti dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

I prezzi della tariffa di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sali di produzione del monopolio sono stabiliti come indicato a fianco di ciascun tipo:

Denominazione dei prodotti	Prezzi di tariffa e di vendita al pubblico per q.le (Lit.)
comune	3.000
macinato, scelto, integrale	6.000
raffinato	8.000
Candor	12.000

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Roma, addì 21 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1972
Registro n. 20 Monopoli, foglio n. 293

(13296)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1972.

Adeguamento del limite di prezzo relativo ai biglietti cinematografici, di cui all'art. 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il quale dispone che l'abbuono del 18 per cento dei diritti erariali concesso agli esercenti di sale cinematografiche che proiettano lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria è elevato al 35 % per le giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto risulta inferiore alle 200 lire nette e dà facoltà di modificare tale limite di prezzo in relazione alle variazioni dell'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Tenuto presente che, in base alle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori, ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, nel 1965, data di entrata in vigore della surrichiamata legge n. 1213, il prezzo medio dei biglietti cinematografici risultava pari a L. 240;

Considerato che, a seguito delle variazioni accertate, il limite di prezzo, con decreto ministeriale 30 dicembre 1970, è stato elevato a L. 270 nette;

Avuto riguardo che tale prezzo medio è ulteriormente salito raggiungendo nel 1971 l'importo di L. 386, con un incremento complessivo del 60,8 % rispetto al prezzo del 1965;

Considerato che si sono, pertanto, verificati i presupposti voluti dalla legge perchè possa essere nuovamente modificato il suddetto limite di prezzo massimo, ai fini della concessione del maggiore abbuono del 35 %;

Considerato che il nuovo limite di prezzo può essere fissato in L. 321;

Decreta:

Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 270 con decreto ministeriale 30 dicembre 1970, è fissato in L. 321 (trecentoventuno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 dicembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI CONFALONIERI

(13433)

DECRETO PREFETTIZIO 20 novembre 1972.

Sostituzione del segretario del consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il precedente decreto n. 162/13.10-Gab., in data 20 gennaio 1971, ricostitutivo del consiglio provinciale di sanità per il triennio 20 gennaio 1971-20 gennaio 1974;

Vista la nota n. 337, in data 25 febbraio 1972, con la quale il medico provinciale designa, quale segretario del consesso, il dott. Annibale Avico, funzionario dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Bruno Colurcio, trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Annibale Avico, funzionario del Ministero della sanità, in servizio a scavalco presso l'ufficio del medico provinciale di Cuneo, è nominato segretario del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dottor Bruno Colurcio, trasferito ad altra sede.

Cuneo, addì 20 novembre 1972

Il prefetto: SCOLA

(12954)

DECRETO PREFETTIZIO 1° dicembre 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il precedente decreto n. 3571/13.10-Gab. del 20 gennaio 1971 ricostitutivo del consiglio provinciale di sanità per il triennio 20 gennaio 1971-20 gennaio 1974;

Vista la lettera in data 27 novembre 1972 con la quale l'avv. Gian Maria Lazzari, componente esperto in materia amministrativa, rassegna le dimissioni dall'incarico per motivi professionali;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina di altro esperto in materia amministrativa in seno al collegio anzidetto;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Per i motivi in premessa indicati, il prof. Mario Pedrazzini, nato a Caraglio il 30 luglio 1937, ivi residente in via Giovanni XXIII, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, quale esperto in materia amministrativa, con decorrenza immediata e per il restante periodo del triennio in corso.

Cuneo, addì 1° dicembre 1972

Il prefetto: SCOLA

(12953)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 20/1972. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Considerato che sono in corso di emanazione norme sulla ristrutturazione delle imposte per il settore petrolifero, in concomitanza della introduzione dell'IVA;

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Sono confermati i prezzi massimi nazionali stabiliti col provvedimento n. 12/1971 del 30 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1971, n. 164) ed i prezzi provinciali fissati con i relativi provvedimenti dei comitati provinciali dei prezzi.

I prezzi massimi di vendita al consumo sono da considerare, a tutti gli effetti, comprensivi dell'IVA.

I prezzi massimi di vendita e la loro composizione che risulteranno dalla ristrutturazione delle imposte di fabbricazione in essi comprese, avranno la medesima decorrenza che verrà stabilita per le nuove aliquote di imposta.

Roma, addì 29 dicembre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
FERRI

(13434)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 324, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 20 agosto 1968 dalla prof.ssa Rossi Donnarumma Raimondina avverso la mancata valutazione del servizio prestato nell'anno scolastico 1967-68 presso la scuola media statale di Induno Olona.

(12921)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1972, registro n. 60 Pubblica istruzione, foglio n. 307, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 5 febbraio 1971 dalla prof.ssa Ditta Marianna avverso il provvedimento di conferimento della supplenza di lingua inglese nel liceo classico « Vivona » di Castellammare del Golfo al prof. Papa Gian Battista.

(12922)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1972 registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972 registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 278, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Domenico Juliani avverso la punizione disciplinare della « censura », inflittagli dal Ministro in seguito a riforma su ricorso dell'interessato, della più grave sanzione irrogata dal provveditore agli studi di Latina.

(13171)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 321, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 17 settembre 1967 dal professore Renzo Filippi avverso la decisione in data 14 marzo 1967 del provveditore agli studi di Livorno, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico dallo stesso proposto contro la qualifica di « valente » conferitagli dal preside del liceo scientifico di Livorno nell'anno scolastico 1965-66.

(12928)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 320, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 17 maggio 1966 dalla prof.ssa Antonietta Cinà avverso la nomina del prof. Angelo Scifo alla cattedra di filosofia, psicologia e pedagogia presso l'istituto magistrale di Ribera.

(12929)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1972, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 222, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 6 maggio 1970 dal prof. Homs Cerri Alberto avverso la decisione della commissione provinciale dei ricorsi istituita presso il provveditorato agli studi di Firenze, che ha respinto il gravame dello stesso per il mancato conferimento di un incarico di insegnamento per l'anno scolastico 1969-70.

(13028)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 326, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 2 febbraio 1966 dalla prof.ssa Zuzzolo Cilento Anna avverso la decisione della commissione provinciale dei ricorsi di Benevento che aveva respinto il gravame avverso la mancata conferma della ricorrente presso l'istituto magistrale di Benevento per l'anno scolastico 1965-66.

(12918)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 317, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 7 settembre 1968 dalla prof.ssa M. Laura Schiannameo Ghisu avverso l'annullamento della nomina ad insegnante di materie letterarie nel liceo Siotto Pintor di Cagliari.

(12919)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 311, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 14 giugno 1969 dal prof. Antonio Chighini avverso il trasferimento dei professori Fortunato e Nouveiller disposto dal provveditore agli studi di Venezia per l'anno scolastico 1968-69.

(12920)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1972 registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 323 è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 10 dicembre 1968 dalla prof.ssa Cordelia D'Antoni Giuseppina avverso il punteggio attribuitole nella graduatoria provinciale degli aspiranti a incarichi e supplenze per l'insegnamento della filosofia, pedagogia e psicologia per l'anno scolastico 1968-69 dal provveditore agli studi di Palermo.

(12925)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 318, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 3 febbraio 1966 dal professore Americo De Propris avverso il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1965, con il quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 22 ottobre 1960 del docente avverso la qualifica di « sufficiente » attribuitagli nell'anno scolastico 1958-59.

(12926)

MINISTERO DEL TESORO

Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1973

Si rende noto che il giorno 20 gennaio 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventiquattro serie (dalla 1ª/1973 alla 24ª/1973) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1973, emessi in base alla legge 21 agosto 1963, n. 1197 ed al decreto ministeriale 18 marzo 1964.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 12 dicembre 1972

(13312)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 27 dicembre 1972 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,60	582,60	582,65	582,60	582,50	582,60	582,50	582,60	582,60	582,50
Dollaro canadese	585,25	585,25	585,30	585,25	584,90	585,25	585,10	585,25	585,25	587,15
Franco svizzero	155,26	154,26	155,15	155,26	154,80	155,24	155,15	155,26	155,26	154,80
Corona danese	85,15	85,15	85,18	85,15	85 —	85,15	85,135	85,15	85,15	85,15
Corona norvegese	88,24	88,24	88,20	88,24	88,20	88,24	88,17	88,24	88,24	88,25
Corona svedese	122,95	122,95	122,90	122,95	122,70	122,95	122,90	122,95	122,95	122,95
Fiorino olandese	180,18	180,18	180,20	180,18	181,30	180,15	180,20	180,18	180,18	180,12
Franco belga	13,1875	13,1875	13,20	13,1875	13,18	13,16	13,1825	13,1875	13,18	13,20
Franco francese	114,20	114,20	114,15	114,20	114,10	114,18	114,04	114,20	114,20	114,47
Lira sterlina	1370 —	1370 —	1368,50	1370 —	1366,75	1370 —	1369 —	1370 —	1370 —	1367,40
Marco germanico	182,08	182,08	182 —	182,08	182,10	182,05	181,98	182,08	182,08	182,16
Scellino austriaco	25,19	25,19	25,18	25,19	25,15	25,18	25,175	25,18	25,19	25,19
Escudo portoghese	21,76	21,76	21,74	21,76	21,70	21,74	21,74	21,76	21,76	21,76
Peseta spagnola	9,1810	9,181	9,19	9,1810	9,16	9,18	9,18	9,1810	9,18	9,18
Yen giapponese	1,9370	1,937	1,9430	1,9370	1,94	1,93	1,932	1,9370	1,93	1,93

Media dei titoli del 27 dicembre 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	100,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,425
» 5 % (Ricostruzione)	94,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,25
» 5 % (Città di Trieste)	94,25
» 5 % (Beni esteri)	93,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,75
» 5,50 % » » 1968-83	95,975
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certifi ti di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,875

Il contabile del portafoglio dell' Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1972

Valuta	
Dollaro USA	582,55
Dollaro canadese	585,175
Franco svizzero	155,205
Corona danese	85,142
Corona norvegese	88,205
Corona svedese	122,925
Fiorino olandese	180,19
Franco belga	13,185
Franco francese	114,12
Lira sterlina	1369,50
Marco germanico	182,03
Scellino austriaco	25,182
Escudo portoghese	21,75
Peseta spagnola	9,18
Yen giapponese	1,934

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 21 luglio 1972 al 10 agosto 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 1551/72, n. 1607/72, n. 1646/72, n. 1679/72 e n. 1708/72.

(in unità di conto per tonnellata metrica 1 unità di conto = lire 625)

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
	Periodo dal 21 luglio 1972 al 27 luglio 1972	
10.01 A	Frumento tenero ([1]) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V, IV b) e I a)	60,00
	- le zone II, III, VI e VII	43,50
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	56,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	52,00
	- gli altri Paesi terzi	46,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	56,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala ([1])	57,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	48,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	43,00
	- la zona I a), la penisola iberica, la Iugoslavia e la Polonia	49,00
	- l'Ungheria	53,00
	- gli altri Paesi terzi	45,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri Paesi terzi	45,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	25,00
10.07 C	Sorgo	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e c)	78,50
	- la zona IV	82,50
	- la zona V	83,00
	- la zona VI	86,00
	- la zona VII a)	80,50
	- la zona VII b) e c)	83,50
	- gli altri Paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 A (*segue*)	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	70,50
	- gli altri Paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a)	77,80
	- le zone I a) e c) e V a)	74,80
	- gli altri Paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	67,70
	- gli altri Paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	60,20
	- gli altri Paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (²):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	la zona I a) e c)	76,00
	- le zone V b) e VI	79,00
	- gli altri Paesi terzi	70,00

Periodo dal 28 luglio 1972 al 31 luglio 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero (¹) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V, IV b), I a) e la Iugoslavia	60,00
	- le zone II, III, VI e VII	43,50
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	56,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	52,00
	- il Portogallo	58,00
	- gli altri Paesi terzi	46,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	56,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (¹)	57,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	48,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	43,00
	- la zona I a), la penisola iberica, la Iugoslavia, la Polonia e Malta	49,00
	- l'Ungheria	53,00
	- la zona IV	50,00
	- gli altri Paesi terzi	45,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri Paesi terzi	45,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	25,00
10.07 C	Sorgo	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (²):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e c)	78,50
	- la zona IV	82,50
	- la zona V	83,00
	- la zona VI	86,00
	- la zona VII a)	80,50
	- la zona VII b) e c)	83,50
	- gli altri Paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- per le zone V b), VI e VII	70,50
	- gli altri Paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a)	77,80
	- le zone I a) e c) e V a)	74,80
	- gli altri Paesi terzi	68,80

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
11.02 A I a (*segue*)	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	67,70
	- gli altri Paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	60,20
	- gli altri Paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e c)	76,00
	- le zone V b) e VI	79,00
	- gli altri Paesi terzi	70,00

Periodo dal 1° agosto 1972 al 3 agosto 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero ([1]) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V, IV b), I a) e la Iugoslavia	54,00
	- il Portogallo	52,00
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	50,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	46,00
	- le zone II, III, VI e VII	37,50
	- gli altri Paesi terzi	40,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subìto prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	50,00
10.01 B	Frumento duro	34,00
10.02	Segala ([1])	53,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Ungheria	50,50
	- la zona IV	47,50
	- la zona I a), la penisola iberica, la Iugoslavia, la Polonia e Malta	46,50
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	45,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	40,50
	- gli altri Paesi terzi	42,50
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,50
	- gli altri Paesi terzi	42,50
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23,50

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.07 C	Sorgo	27,50
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e V a)	77,00
	- la zona IV	82,00
	- le zone V b), VI, VII e I c)	80,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	69,80
	- gli altri Paesi terzi	57,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	48,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	80,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	73,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	60,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	51,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI, VII a) e I c)	80,00
	- le zone I a) e V a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	69,80
	- gli altri Paesi terzi	63,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	62,15
	- gli altri Paesi terzi	56,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	80,00
	- la zona I a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
	Periodo dal 4 agosto 1972 al 7 agosto 1972	
10.01 A	Frumento tenero ([1]) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V, IV b), I a) e la Iugoslavia	54,00
	- il Portogallo	52,00
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	50,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	46,00
	- le zone II, III, VI e VII	37,50
	- gli altri Paesi terzi	40,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subìto prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia . .	50,00
10.01 B	Frumento duro	34,00
10.02	Segala ([1])	53,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Ungheria	50,50
	- la zona IV	47,50
	- la zona I a), la penisola iberica, la Iugoslavia, la Polonia e Malta	46,50
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	45,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	40,50
	- gli altri Paesi terzi	42,50
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,50
	- gli altri Paesi terzi	42,50
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23,50
10.07 C	Sorgo	27.50
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e V a) (ad eccezione della Nigeria)	77,00
	- la zona IV . . .	82,00
	- le zone V b), VI, VII e I c) e la Nigeria	80,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	69,80
	- gli altri Paesi terzi	57,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	48,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	80,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	73,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	60,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	51,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	80,00
	- le zone I a) e V a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	69,80
	- gli altri Paesi terzi	63,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	62,15
	- gli altri Paesi terzi	56,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (¹):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	80,00
	- la zona I a) e V a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00

Periodo dall'8 agosto 1972 al 10 agosto 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero (¹) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V, IV b), I a) e la Iugoslavia	54,00
	- il Portogallo	52,00
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	50,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	46,00
	- le zone II, III, VI e VII	37,50
	- gli altri Paesi terzi	40,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subìto prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	50,00
10.01 B	Frumento duro	34,00
10.02	Segala (¹)	53,50

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Ungheria	49,00
	- la zona IV	46,00
	- la zona I a), la penisola iberica, la Iugoslavia, la Polonia e Malta	45,00
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	44,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	40,50
	- gli altri Paesi terzi	42,50
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,50
	- gli altri Paesi terzi	42,50
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23,50
10.07 C	Sorgo	27,50
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (ad eccezione della Repubblica Araba d'Egitto) e V a) (ad eccezione della Nigeria)	77,00
	- la Repubblica Araba d'Egitto	84,00
	- la zona IV	82,00
	- le zone V b), VI, VII e I c) e la Nigeria	80,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	69,80
	- gli altri Paesi terzi	57,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	48,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	80,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	73,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	60,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	51,95
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	80,00
	- le zone I a) e V a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
11.02 A I a (*segue*)	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	69,80
	- gli altri Paesi terzi	63,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	62,15
	- gli altri Paesi terzi	56,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	80,00
	- le zone I a) e V a)	77,00
	- gli altri Paesi terzi	71,00

(1) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.
(2) La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.
N.B. — Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (*G. U.* n. L 107 del 6 maggio 1972).

(12617)

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 ottobre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova), a norma del regolamento (CEE) n. 1483/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		u.c./100 unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	a) Uova da cova (*a*)	1,18
		u.c./100 kg
	b) altre:	
	- per le esportazioni a destinazione del Libano	19,01
	- per le esportazioni a destinazione degli altri Paesi terzi	15,40
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:	
	I. Atti a usi alimentari:	
	a) Uova sgusciate:	
	1. essiccate	65,30
	2. altre	17,86
	b) Giallo d'uova:	
	1. liquido	31,42
	2. congelato	33,57
	3. essiccato	66,22

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce solo le uova di volatili da cortile rispondenti alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(12624)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Elevazione, da sei a nove, dei posti del concorso per esami per la nomina ad ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo degli agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 agosto 1971, n. 607, relativa alla revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e alla istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, registro n. 24 foglio n. 184, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali in s.p.e. del Corpo anzidetto, riservato ai sottufficiali del Corpo stesso;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, registro n. 24 foglio n. 185, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a sei posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali in s.p.e. del Corpo degli agenti di custodia;

Considerato:

1) che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi, nessun sottufficiale del corpo degli agenti di custodia ha presentato domanda di ammissione al concorso riservato ai sottufficiali del Corpo; mentre soltanto 3 aspiranti hanno chiesto di partecipare al concorso pubblico;

2) che, al fine di sopperire alle esigenze di servizio degli istituti carcerari, l'amministrazione ha necessità di disporre di un maggiore numero di ufficiali subalterni;

3) che i posti riservati ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1971, n. 607, non ricoperti per mancanza di concorrenti, possono essere portati in aumento a quelli riservati al concorso pubblico, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 4;

4) che i posti come innanzi riservati a pubblico concorso possono, pertanto, essere elevati da 6 a 9;

5) che, di conseguenza, rendesi necessario riaprire i termini del concorso pubblico bandito con decreto ministeriale 3 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, registro n. 24, foglio n. 185, onde consentire la partecipazione ad altri aspiranti;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti relativi al concorso pubblico per esami per la nomina ad ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali in s.p.e. del Corpo degli agenti di custodia, bandito con decreto ministeriale 3 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, registro n. 24, foglio n. 185, è elevato da sei a nove.

Art. 2.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto sono riaperti per la durata di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Saranno considerate valide anche le domande eventualmente presentate dopo il 28 luglio 1972, data di scadenza del termine fissato con il decreto ministeriale 3 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, registro n. 24, foglio n. 185.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 *novembre* 1972
Registro n. 45, *foglio n.* 149

(12892)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a centosei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa n. 45 del 4 novembre 1972 (data di pubblicazione 9 novembre 1972), è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1972, registro n. 61 (Difesa), foglio n. 146, riguardante l'esito del concorso per esami a centosei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

(13068)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro.

Le prove scritte di esame del concorso a due posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, bandito con decreto ministeriale 12 gennaio 1972, avranno luogo nei giorni 17, 18, 19 e 20 gennaio 1973, con inizio alle ore 8, nei locali dell'Hotel « Excelsior », corso Libertà 155, Merano.

(13310)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione esaminatrice del concorso per titoli a dieci posti di ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale della aviazione civile, riservato agli impiegati di ruolo, appartenenti alle carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1972, reg. n. 3, foglio n. 324, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a dieci posti di ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale dell'aviazione civile tra i funzionari di ruolo appartenenti alle carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato;
Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Laschena avv. Renato, consigliere di Stato.

Membri:
Crisafulli prof. Salvatore, docente di diritto della navigazione nell'Università di Roma;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nell'Università di Roma;

Fiorentino dott. Egidio, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale dell'aviazione civile;

Colina dott. Baldassare, ispettore capo nel ruolo predetto;

Segretario:

De Fina dott.ssa Maria Nicoletta, ispettore nel ruolo di cui sopra;

Ai componenti della commissione verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo di presumibili lire 100.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro: Bozzi

Registrato alla Corte dei conti addì 22 *novembre* 1972
Registro n. 10 *Bilancio trasporti, foglio n.* 333

(12842)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di medicina nucleare, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1972 che predispone gli elenchi dei primari di medicina nucleare idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 15 maggio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di medicina nucleare idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 15 maggio 1972, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
39. Lucarelli Ulrico	Roma 23 luglio 1928			si				

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di medicina nucleare che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro: Gaspari

(12814)

Modifica degli elenchi dei primari di chirurgia maxillo-facciale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1972 che predispone gli elenchi dei primari di chirurgia maxillo-facciale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 6 maggio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di chirurgia maxillo-facciale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 6 maggio 1972, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
54. Arlotta Pio	Milano 11 ottobre 1920					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia maxillo-facciale che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro: Gaspari

(12815)

Modifica degli elenchi dei direttori di farmacia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 30 ottobre 1971 e 1° luglio 1972 che predispongono gli elenchi dei direttori di farmacia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1971 e 4 agosto 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 30 ottobre 1971 e 1° luglio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei direttori di farmacia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 30 ottobre 1971 e 1° luglio 1972, sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
154. Martelli Angelica	Riolo Terme 12 settembre 1927			si				

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei direttori di farmacia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 30 ottobre 1971 e 1° luglio 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
291. Asciano Ettore Armando . . .	Ostuni - 12 maggio 1922						si	
292. Bonadimani Antonio	Arquà Petrarca - 2 novembre 1931			si				
293. Bonsignore Fioranna	Castelbuono - 6 luglio 1936					si		
294. Castorina Giovanni	Messina - 16 luglio 1927						si	
295. Denaro Giovanni	Palermo - 4 ottobre 1931						si	
296. Ivaldi Luciano . . .	Savona - 4 dicembre 1926					si		
297. Lucugnano Vittorio	Napoli - 27 agosto 1925						si	
298. Maggiore Pietro	Palermo - 26 luglio 1904						si	

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di direttore di farmacia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12817)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.